



Crisi provocata dal Coronavirus: guida per la procedura da seguire nell'industria

Nell'ottica della gestione della crisi provocata dal Coronavirus, la presente guida mira a definire una procedura possibilmente unitaria in tutti i comparti industriali e nella totalità delle regioni Unia.

Procedura

1. Il datore di lavoro esonera con effetto immediato l'addetto/a alla sicurezza dell'azienda da ogni altra attività, affinché quest'ultimo/a possa dedicarsi interamente al suo compito inerente alla sicurezza.
2. L'addetto/a alla sicurezza controlla quotidianamente l'intera azienda (e il tragitto per recarsi al lavoro) per garantire che l'«Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID—19)» del Consiglio federale venga applicata in modo rigoroso e ne monitora l'osservanza.
3. Se l'addetto/a alla sicurezza riscontra carenze nell'attuazione e nell'osservanza dell'Ordinanza 2, ne dà immediata comunicazione alla direzione aziendale e alla commissione del personale e chiede che tali carenze vengano tempestivamente rimosse.
4. Se le carenze riscontrate non vengono rimosse tempestivamente in stretta collaborazione tra l'addetto/a alla sicurezza, la direzione aziendale e la commissione del personale, l'addetto/a alla sicurezza e/o la commissione del personale chiedono l'immediata interruzione dell'attività aziendale con pagamento integrale dei salari fino alla rimozione delle carenze. A tal fine l'azienda deve presentare una domanda d'indennità per lavoro ridotto.
5. L'addetto/a alla sicurezza e/o la commissione del personale trasmettono la richiesta d'interruzione dell'attività aziendale anche alla regione Unia interessata, elencando le carenze riscontrate e non rimosse.
6. La regione Unia contatta tempestivamente la direzione aziendale esigendo l'immediata rimozione delle carenze riscontrate o l'interruzione dell'attività aziendale. Provvede inoltre a informare la direzione del ramo professionale Unia interessata e all'occorrenza anche l'ispettorato del lavoro cantonale.
7. Se neanche l'intervento della regione Unia porta ad una rimozione delle carenze riscontrate o a un'interruzione dell'attività aziendale, la regione Unia informa la direzione del ramo professionale interessata, che a sua volta contatta l'associazione padronale. All'occorrenza la direzione del ramo professionale informa la SECO.
8. Nelle aziende che non prevedono la figura dell'addetto/a alla sicurezza, i relativi compiti vengono eseguiti direttamente dalla commissione del personale, che a tal fine viene esonerata dalle sue altre attività. Nelle aziende in cui manca una commissione del personale o in cui sia l'addetto/a alla sicurezza che la commissione del personale non si mostrano cooperativi nei confronti dei problemi sottoposti dalle collaboratrici e dai collaboratori, questi ultimi si rivolgono direttamente alla regione Unia, che sulla base di una descrizione possibilmente precisa del problema contatta direttamente la direzione aziendale.

Spiegazioni

Assumendo quanto segue:

- l'«Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID—19)» del 13 marzo 2020 del Consiglio federale ([qui](#)) (modificata il 16 marzo 2020; [qui](#)) viene rispettata rigorosamente da tutta la società e naturalmente anche da tutte le aziende dell'industria;
- al datore di lavoro compete la responsabilità generale per la tutela della salute in azienda¹
- qualora non sia in grado di rispettare e attuare rigorosamente l'ordinanza del Consiglio federale, il datore di lavoro chiude l'attività con pagamento integrale dei salari fino al momento in cui riesce a dare attuazione all'ordinanza; a tal fine l'azienda presenta una domanda d'indennità per lavoro ridotto;
- il datore di lavoro deve far «cooperare i lavoratori ai provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro (...)»²;
- la rappresentanza dei lavoratori ha particolari diritti di partecipazione in materia di sicurezza durante il lavoro e protezione del lavoratore³;
- tutti i contratti collettivi di lavoro dell'industria definiscono in modo dettagliato i diritti di partecipazione delle commissioni del personale e in particolare i loro diritti in materia di tutela della salute;
- se constata anomalie compromettenti la sicurezza sul lavoro, il lavoratore deve immediatamente eliminarle. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi, deve annunciare senza indugio le anomalie al datore di lavoro.⁴;
- di norma particolari incarichi in materia di tutela della salute vengono delegati a lavoratori qualificati e in particolare a un/una addetto/a alla sicurezza e alla tutela della salute, che a tal fine segue una formazione ad hoc⁵;
- i cosiddetti «organi di esecuzione» (Suva, SECO, ispettorati del lavoro cantonali) hanno il compito di controllare e all'occorrenza imporre il rispetto delle prescrizioni in materia di tutela della salute nelle aziende.

Nella consapevolezza che

- anche le segretarie e i segretari sindacali espongono se stessi e i lavoratori a grandi rischi quando effettuano visite sul posto di lavoro,
 - numerose aziende cercano d'imporre ampie restrizioni alle visite,
 - il personale sul posto, il/la sua addetto/a alla sicurezza e la commissione del personale conoscono e sanno valutare meglio di chiunque altro la situazione dell'azienda,
- la direzione del settore Industria raccomanda alle regioni Unia di attenersi alla presente procedura (sopra descritta nel dettaglio) nel quadro della gestione della crisi provocata dal Coronavirus.

Direzione del settore Industria, 18.03.2020

¹ Cfr. disposizioni di base: art. 328 cpv. 2 CO; art. 82 cpvv. 1 e 2 LAINF; artt. 6 cpv. 1 e 3 LL

² Base legale: art. 6 cpv. 3 LL

³ Base legale: art. 10 della Legge sulla partecipazione

⁴ Base legale: art. 11 cpv. 2 OPI, art. 10 cpv. 2 OLL 3

⁵ Base legale: art. 7 cpv. 1 OLL 3